

STATUTO

Costituzione e Scopi

Art.1

E' costituito un Circolo Culturale, Ricreativo, Sportivo denominato : “Circolo Arci Renfe APS”

Sede: Ferrara, Via Bologna n.217, ai sensi del D.Lgs n.117/2017.

Il Circolo è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art.2

Il Circolo “Circolo Arci Renfe APS” aderisce all'associazione “ARCI APS”, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art.3

Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale.

Sono attività prioritarie del Circolo dirette agli associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dalla pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Per tali scopi il Circolo potrà:

1. avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente;
2. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
3. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
4. somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità all'interno della sede sociale,
5. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
6. compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Associazione

Art.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci del circolo le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa e professione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita.

Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio annotandovi gli estremi di un documento d'identità.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni all'interessato, il quale entro un mese dalla ricezione della comunicazione potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Al momento della domanda l'associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità. A seguito dell'autocertificazione, salva sempre del Consiglio Direttivo, all'iscritto potrà essere rilasciata tessera ARCI APS e lo stesso potrà essere ammesso a frequentare il Circolo.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali del Circolo.

Art.6

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo stesso e a visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.7

Hanno diritto di frequentare il Circolo:

- i soci;
- i soci di altri Circoli Arci purché in possesso della tessera associativa;
- per una sola volta, e accompagnati da un socio, coloro che, desiderando aderire al Circolo, vogliono approfondire la conoscenza dello stesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto prima di accedere ai locali.

In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci del Circolo. I soci Arci debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo. La frequentazione del Circolo può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ubriachezza.

Art.8

Il socio è tenuto a:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile, salvo quanto previsto dall'Art.5, quinto comma.

Art.9

La decadenza di soci può avvenire per:

- decesso;
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Provvedimenti Disciplinari

Art.10

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

1. ammonizione scritta;
2. sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3. espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni rese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute al Circolo;
3. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Circolo;

4. quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie ad altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti o quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.

I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione del Collegio Arbitrale. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio Arbitrale.

Patrimonio Sociale e Bilancio

Art.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o privati;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- f) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- g) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art.12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

Art.13

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

E' fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura nazionale.

Organi Sociali

Art.14

Sono organi sociali:

- α) l'Assemblea dei soci;
- β) il Consiglio Direttivo;
- χ) il Presidente;
- δ) il Collegio dei Sindaci Revisori se nominato.

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art.15

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni del Circolo che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee

Art.16

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo cui devono essere invitati tutti i soci.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede del Circolo per almeno 20 giorni prima della data fissata. L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede del Circolo con almeno 20 giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art.17

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art.20;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
- Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:
- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art.18

L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è convocata su ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consigli Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno $\frac{1}{4}$ dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. È onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art.19

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art.20

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la scissione, la fusione, la trasformazione o sulla liquidazione del Circolo e sulle modifiche al presente Statuto, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{5}$ degli intervenuti.

La delega, ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti dell'ordine del giorno. Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

Art.21

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Art.22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo; le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Per le elezioni degli organi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del circolo ed è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'Art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3(tre) consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art.24

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art.26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.27

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, per quanto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente

Art.28

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art.29

Il Collegio dei Sindaci Revisori è, di norma, composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all'Assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art.30

Il Circolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

Collegio Arbitrale

Art.31

Qualsiasi controversia relativa al presente statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dal Presidente del Circolo, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente dell'Arci provinciale. Il Collegio Arbitrale deciderà, senza alcuna formalità, col solo obbligo di sentire le parti.

Scioglimento dell'Associazione

Art.32

La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa con le modalità previste dall'art.20. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento. In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto previo richiesta di parere dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione Finale

Art.33

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il Presidente

Il Segretario

CIRCOLO ARCI: “Circolo Arci Renfe APS”